

IVA AGEVOLATA AL 4% PER L'ACQUISTO DI AUTOVEICOLI PER I SOGGETTI CON DISABILITA' E LORO FAMILIARI

L'Ordinamento Giuridico italiano riserva alle persone con disabilità ed ai loro familiari diverse agevolazioni fiscali.

Tra queste, l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto di autoveicoli.

Per l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata, l'impresa venditrice dovrà inserire in fattura l'annotazione che si tratta di operazione effettuata ai sensi della Legge n. 97/86 e della Legge n. 449/97, ovvero della Legge n. 342/2000. Per la vendita di accessori o per le prestazioni eseguite da officine sarà sufficiente menzionare solo la Legge n. 449/97.

L'Iva agevolata al 4% anziché al 22% è applicabile per l'acquisto di autoveicoli nuove o usate con una cilindrata massima di 2000 cc se a benzina e di 2800 cc se diesel, ovvero di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico.

Dell'agevolazione può beneficiare sia direttamente la persona con disabilità sia il familiare che ne sostiene la spesa, a condizione che il soggetto colpito da disabilità sia a suo carico ai fini fiscali. Per essere considerato fiscalmente a carico il soggetto con disabilità deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro (4.000,00 euro, dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a 24 anni). Per il raggiungimento di questo limite non va tenuto conto dei redditi esenti come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.

Per usufruire della agevolazione per l'acquisto del veicolo è necessario fornire la certificazione attestante la condizione di disabilità rilasciata dalla Commissione medica pubblica (per il non vedente e il sordo) ovvero il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica dell'Asl da cui risulti l'handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 104/92 derivante da disabilità psichica (per il disabile psichico o mentale o per il disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione) e il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento.

A tal riguardo, con la circolare n. 21 del 23 aprile 2010 dell'Agenzia delle Entrate sono state fornite alcune precisazioni: lo stato di disabilità può essere attestato anche in un certificato rilasciato dalla Commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

Per usufruire dell'Iva al 4% sarà necessaria, inoltre, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la autocertificazione relativa al reddito.

L'art. 4 del decreto legge n. 5/2012 ha introdotto delle ulteriori semplificazioni, prevedendo espressamente che i certificati rilasciati dalle Commissioni mediche integrate accertino, oltre allo stato di disabilità, anche se vi siano i requisiti richiesti dal Codice della Strada per il contrassegno di parcheggio per i soggetti con disabilità ed i requisiti fiscali per fruire delle agevolazioni per l'acquisto di veicoli. Per i verbali privi di tali riferimenti ed in caso non si possa evincere la spettanza delle agevolazioni da altri dati contenuti nel documento, sarà necessario richiederne l'integrazione o la rettifica. È previsto che

una versione del certificato sia limitata all'indicazione dei soli riferimenti normativi relativi al tipo di disabilità, nel rispetto della privacy.

Si precisa, infine, che la Legge n. 114/2014, art. 25, comma 6 bis, ha espressamente stabilito che “*nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con disabilità in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura*”.

I verbali con data di revisione successiva al 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della legge n. 114/2014) devono intendersi validi a tutti gli effetti anche dopo il superamento della data prevista per la revisione e fino all'avvenuto completamento dell'iter sanitario della revisione stessa. (Circolare Inps n. 127 del 2016).

A disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.

Gallarate, 8 marzo 2021

avv. Valeria Dellavedova

avv. Francesca Tagliarini